



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 20 dicembre 2012, n. 1238 - prot. n. 128377

Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell'Università degli Studi di Firenze.

IL RETTORE

- VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante norme in materia di Dottorato di ricerca;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento relativamente alle norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, ed in particolare gli articoli 3 e 6;
- VISTO la legge 30 dicembre 2010 n. 240, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che detta all'art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- VISTO il vigente regolamento d'Ateneo in materia di istituzione e funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca e delle Suole di Dottorato, recentemente modificato con decreto rettorale 28 giugno 2011, n. 546 (prot. n. 41828) e successive modifiche (D.R. n.1049 del 6 novembre 2012 prot. n. 117075);
- VISTE le "Linee guida per il deposito delle tesi di Dottorato negli archivi aperti" della CRUI, inviate a tutti i Rettori degli Atenei italiani con la raccomandazione di procedere alla raccolta negli archivi istituzionali delle tesi di Dottorato in formato elettronico in maniera autonoma, ma adottando soluzioni coerenti e simili;
- CONSIDERATO CHE, nelle more del decreto ministeriale di riforma del Dottorato di ricerca ai sensi della suddetta legge 240, si rende necessario procedere alla stesura di apposito regolamento sul deposito elettronico delle tesi di Dottorato;
- VISTA la proposta avanzata dal Prorettore alla Ricerca Prof.ssa E. Cerbai e del Delegato del Rettore per il Dottorato Prof. A. Cantini, sentita la Commissione su Open Access in Ateneo in data 13 novembre 2012;
- ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico-Amministrativo in data 21 novembre 2012;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 12 dicembre 2012 e in data 14 dicembre 2012;
- VISTO il vigente Statuto;

DECRETA

L'emanazione di un nuovo regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell'Università degli Studi di Firenze, di seguito riportato:

Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell'Università degli Studi di Firenze



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure da adottare per la raccolta, l'accessibilità e la conservazione delle tesi di Dottorato in formato digitale discusse presso l'Università di Firenze.

Articolo 2

Obblighi dei Dottorandi circa l'accessibilità delle tesi di Dottorato

1. Le tesi di Dottorato devono essere depositate nell'archivio elettronico di ateneo U-GOV.
2. I Dottorandi, al momento di presentare la domanda per l'esame finale del Dottorato di ricerca, dovranno rilasciare apposita dichiarazione sull'accessibilità e il contenuto delle tesi di Dottorato.
3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Articolo 3

Limiti all'accessibilità delle tesi di Dottorato

1. L'accessibilità alle tesi di Dottorato presenti nell'archivio istituzionale dell'Università sarà limitata se sussistano i seguenti motivi:

- a. parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione;
- b. le tesi sono finanziate da enti esterni, che vantano dei diritti su di esse e sulla loro pubblicazione.

2. Nei casi di cui al precedente comma, è previsto un "embargo" fino a 12 mesi, che può essere prorogato, con motivata richiesta, così come specificato nel successivo comma 3, di ulteriori 6 mesi. Eventuali ulteriori deroghe a tale periodo di tempo potranno essere valutate ed eventualmente concesse, in casi eccezionali e debitamente motivati, dalla Commissione Ricerca per un periodo massimo di 3 anni. Allo scadere del periodo di "embargo" la tesi viene comunque resa liberamente consultabile.

3. Il Dottorando dovrà specificare la motivazione della richiesta di "embargo" (esclusivamente fra quelle previste) e dovrà allegare anche la firma del *tutor*, che convaliderà tale motivazione.

Articolo 4

Tesi di Dottorato soggette a brevetto

1. Le tesi di Dottorato possono presentare elementi di innovazione per i quali si intenda attivare o sia stata attivata la procedura di tutela. Anche in questo caso se ne può prevedere la limitazione all'accessibilità, così come previsto nel precedente articolo 3.

2. La richiesta di brevetto può essere inoltrata solo prima di qualsiasi comunicazione al pubblico, quindi solo prima della discussione della tesi. Al momento della discussione tutte le pratiche per la richiesta di tutela brevettuale devono essere state espletate.

Articolo 5

Deposito presso le Biblioteche Nazionali di Firenze e Roma

1. Il deposito delle tesi di Dottorato presso le Biblioteche Nazionali centrali di Firenze e Roma sarà effettuato secondo le disposizioni per il deposito legale dei documenti informatici, emanate dagli enti



suddetti con un regolamento apposito successivo alla L. 15 aprile 2004, n. 106 e al relativo regolamento attuativo (DPR 3 maggio 2006, n. 252).

2. Conformemente alla regolamentazione prevista per la consultazione delle tesi di Dottorato presso le Biblioteche Nazionali centrali, potrà essere attivato presso l'Ateneo un punto controllato di consultazione anche nel periodo in cui la tesi sia eventualmente sottoposta ad embargo, fatto salvo l'assolvimento preliminare delle procedure relative ai brevetti.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento dovranno essere recepite anche dai bandi di concorso e dalle istruzioni per l'accesso ai corsi di Dottorato.
2. Per i corsi di Dottorato già banditi sarà sufficiente che i Dottorandi firmino l'apposita declaratoria di cui all'art. 2, comma 2.
3. Nei futuri rapporti con gli enti finanziatori di una ricerca dovrà essere evidenziato l'obbligo di deposito nell'archivio istituzionale.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Firenze, **20 dicembre 2012**

IL RETTORE
F.to **Prof. Alberto Tesi**